

DELIBERA N. 154/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
SAN CIPRIANO D'AVERSA (CASERTA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 28 maggio 2026 (prot. n. 0197340) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato a seguito della segnalazione del Signor Coppola Cristofaro, in qualità di candidato Sindaco della lista Sanciprianesi Uniti, nei confronti del Comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), in quanto in data 15 aprile 2026 *“ha organizzato e promosso una cerimonia di premiazione in favore del Signor Giuseppe Maiello per i risultati ottenuti nelle elezioni del CNSU”* e tale evento *“si è svolto in presenza del Sindaco, il quale ha indossato la fascia tricolore”*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato con nota del 17 aprile 2026 il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni, a seguito dell'istruttoria sommaria, nella riunione del 14 maggio 2026, ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive del 21 aprile 2026, con le quali il Dott. Vincenzo Caterino, Sindaco del Comune di San Cipriano d'Aversa, ha rappresentato quanto segue:

- *“l'evento della consegna al cittadino benemerito era stata programmata ben prima della convocazione dei comizi elettorali; [...] in ogni caso alcuna forma di comunicazione è stata posta in essere dalla attuale amministrazione del Comune di S. Cipriano d'Aversa”*;
- *“la consegna della targa è stata effettuata senza una cerimonia pubblicizzata, né antecedentemente né a posteriori rispetto ai fatti. Tant'è che della consegna ne dà notizia il solo Signor Giuseppe Maiello, destinatario della targa, mediante i suoi profili social, e quelli dei gruppi universitari “Progetto Uniamoci” e “Uniamoci - Università, legalità e territorio”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione - incluse quelle riferite a singole iniziative/manifestazioni/eventi - poste in essere dalle Amministrazioni pubbliche, individuate dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. *FAQ* risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

RITENUTO che dagli accertamenti istruttori effettuati dal competente Comitato regionale *“sulle pagine web e social del Comune e delle associazioni inerenti l’evento”* non emergono elementi precisi e concordanti idonei a ricondurre l’attività di comunicazione in questione all’Amministrazione comunale di San Cipriano d’Aversa, atteso che i contenuti oggetto di segnalazione - compresi quelli relativi all’utilizzo della fascia tricolore - sono stati pubblicati sul profilo *social* personale del Signor Giuseppe Maiello, destinatario della targa e dei gruppi universitari *“Progetto Uniamoci”* e *“Uniamoci - Università, legalità e territorio”*;

RITENUTO per l'effetto che l'attività di comunicazione segnalata non sia imputabile al Comune di San Cipriano d'Aversa;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento*";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella